



Tribunale di Milano

Seconda Sezione Civile

N°19 /2020

Vista la domanda di liquidazione ex artt. 14 *ter* e ss. L. n. 3/12 depositata in data 10/02/2020 da

Vista la memoria integrativa depositata in data 20/07/2020;

Verificata la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 9 co.1, l. 3/2012, risultando che il ricorrente risiede nel Comune

Preso atto del deposito, da parte della moglie dell'odierno istante, di una domanda parallela di liquidazione del patrimonio iscritta con n.r.g. 18/2020;

Ritenuto che, stante la presentazione da parte della moglie dell'odierno istante di autonoma istanza, debba farsi riferimento ai sensi dell'art. 14 *ter* co.6 lett. b) l. 3/2012, pure alla procedura di liquidazione del patrimonio di

Ritenuto che la domanda prevede, a fronte di un debito complessivo di € 301.492,88, un attivo liquidabile pari alla somma di € 58.645,24 di cui: € 980,72 mensili per 4 anni derivanti da reddito da lavoro al netto delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare; tredicesima mensilità per 4 anni; oltre il saldo attivo sul Conto corrente e

Ritenuto che parte debitrice risulti in stato di sovraindebitamento; che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art. 14 *ter* l. n. 3/12, così come attestato dall'OCC nella relazione particolareggiata, e che non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

Visto l'art. 14 *quinqies* L. n. 3/12;

**P.Q.M.**

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione;
- 2) nomina liquidatore dott.
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 *novies* co.5 l. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio

oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda;

- 4) dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante inserimento sul sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it);
- 5) ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione ad eventuali beni immobili e mobili registrati offerti in liquidazione;
- 6) fissa a norma dell'art. 14 ter co.6 lett. b), il limite di quanto occorre al mantenimento dell'istante e della famiglia, composta unicamente dalla moglie – e tenuto conto della presentazione di autonoma istanza di liquidazione da parte di \_\_\_\_\_ – in una somma netta pari ad € 1.911,95 mensili ed esclude tale somma dalla liquidazione, mandando il liquidatore di relazione immediatamente al Giudice in caso di modifiche della situazione patrimoniale del ricorrente o inadempimenti.

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente, all'O.C.C. ed al liquidatore.

Milano, 29/09/2020

Il Giudice Delegato

Dott.ssa